

Regolamento sull'organizzazione

Associazione swissdec

swissdec, 6002 Lucerna

www.swissdec.ch

Regolamento sull'organizzazione

Indice

I	Consiglio.....	4
	Art. 1 Composizione.....	4
	Art. 2 Contabile.....	4
II	Unità organizzative dell'Associazione.....	4
	A Responsabile della protezione dei dati.....	4
	Art. 3 Responsabile della protezione dei dati.....	4
	Art. 4 Rapporto Consiglio - responsabile della protezione dei dati.....	4
	B Centro operativo.....	5
	Art. 5 Centro operativo.....	5
	Art. 6 Compiti del Centro operativo.....	5
	Art. 7 Rapporto Consiglio – Centro operativo.....	5
	C Sezioni.....	5
	Art. 8 Compiti delle sezioni.....	5
	Art. 9 Composizione delle sezioni.....	5
	D Commissione tecnica.....	6
	Art. 10 Compiti della Commissione tecnica.....	6
	Art. 11 Composizione della Commissione tecnica.....	6
	E Servizio specializzato.....	6
	Art. 12 Servizio specializzato.....	6
III	Particolarità.....	6
	Art. 13 Organigramma.....	6
	Art. 14 Disposizioni finali.....	6

Riassunto delle modifiche

Regolamento sull'organizzazione, edizione 03.03.2009

Capitolo	Modifica
A, art. 3 Responsabile della protezione dei dati	Nuovo articolo
Art. 4 Rapporto Consiglio - responsabile della protezione dei	Nuovo articolo
Art 3 - 14 A - F	Nuova numerazione

Regolamento sull'organizzazione, edizione 27.02.2009

Capitolo	Modifica
Art. 4 Compiti del Centro operativo	Nuovo capoverso 3, 4 e 5
Art. 10 Servizio specializzato	Cancellazione capoverso 2

Il Consiglio emana il seguente regolamento sulla base dell'art. 28 degli statuti dell'Associazione:

I Consiglio

Art. 1 Composizione

¹ Il Consiglio fissa le competenze dei singoli membri del Consiglio. Gli organi del Consiglio sono il presidente, il vicepresidente e il contabile. Le competenze personali sono fissate per iscritto e rese note all'assemblea generale.

Art. 2 Contabile

Il contabile è responsabile delle seguenti attività:

¹ preparazione del budget annuale e del conto annuale;

² sorveglianza dell'impiego dei mezzi finanziari;

³ sorveglianza della contabilità del Centro operativo.

II Unità organizzative dell'Associazione

A Responsabile della protezione dei dati

Art. 3 Responsabile della protezione dei dati

¹ Il Consiglio nomina un responsabile della protezione dei dati che deve disporre delle necessarie conoscenze in questo campo. Egli non può svolgere nessun'altra attività incompatibile con i suoi compiti di responsabile della protezione dei dati.

² Il responsabile della protezione dei dati controlla il trattamento di dati di persone e consiglia misure correttive se constatata una trasgressione alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

³ Se sono soddisfatte le premesse di legge, il responsabile della protezione dei dati tiene un registro delle collezioni di dati in conformità all'art. 11a LPD.

³ Il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutte le collezioni di dati e a tutti i trattamenti di dati nonché a tutte le informazioni necessarie per adempiere il suo compito.

⁴ Il responsabile dei dati dispone delle risorse necessarie per adempiere il suo compito.

Art. 4 Rapporto Consiglio - responsabile della protezione dei dati

¹ Il responsabile della protezione dei dati è alla dipendenza diretta del Consiglio e svolge la sua attività in modo indipendente senza essere tenuto alle istruzioni del Consiglio.

² Il responsabile della protezione dei dati non risponde per le trasgressioni dell'Associazione swissdec alle disposizioni sulla protezione dei dati. L'Associazione è l'unica ad essere responsabile nei confronti della persona interessata.

B Centro operativo

Art. 5 Centro operativo

¹ Il Consiglio crea un Centro operativo permanente per la direzione dei lavori operativi dell'Associazione.

² Il Consiglio nomina un segretario per la direzione del Centro operativo.

³ Il Centro operativo ha sede a Lucerna.

Art. 6 Compiti del Centro operativo

Il Centro operativo prepara, in accordo e a mano del Consiglio, tutti gli affari che rientrano nel suo campo di competenza.

² Attua per incarico del Consiglio le sue decisioni e si occupa in particolare:

- della riscossione delle quote dei membri dell'Associazione;
- della riscossione e del controllo di altre entrate derivanti da contratti con terzi;
- della gestione della contabilità;
- dell'apertura di conti;
- del pagamento di imposte, di contributi per assicurazioni sociali e di altri tributi.

³ Sorveglia in particolare l'osservanza di contratti con terzi, come il contratto con il gestore del distributore, ed è responsabile dell'ulteriore sviluppo dell'applicazione distributore.

⁴ Per adempiere i suoi compiti può ricorrere a terzi.

⁵ I contratti da stipulare devono essere firmati dal Consiglio se la competenza non è stata delegata al Centro operativo o al segretario.

Art. 7 Rapporto Consiglio – Centro operativo

¹ Il Consiglio è tenuto a scegliere con accuratezza il segretario, ad istruirlo in generale e in modo dettagliato e preciso per i singoli affari e a controllare regolarmente le sue attività e quelle del Centro operativo.

² Il Consiglio impiega a tale scopo adeguati strumenti di gestione.

C Sezioni

Art. 8 Compiti delle sezioni

¹ Il Consiglio crea per ogni modulo specifico una sezione, in particolare per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dei moduli specifici dello standard salari CH (ELM). Al bisogno possono essere create ulteriori sezioni.

² Le sezioni elaborano le definizioni specifiche degli standard.

³ Per quanto ammissibile, le sezioni cedono gratuitamente all'Associazione tutti i risultati elaborati per swissdec.

Art. 9 Composizione delle sezioni

¹ Il membro responsabile del modulo specifico convoca nella sezione esperti sufficientemente qualificati. Gli esperti non devono essere collaboratori dei membri dell'Associazione ma operano a loro costo. Nelle sezioni possono collaborare con voto consultivo anche membri dell'organo consultivo.

² Le sezioni si auto-organizzano. Nominano una persona che rapporta regolarmente, ma almeno ogni quattro mesi, alla Commissione tecnica.

D Commissione tecnica

Art. 10 Compiti della Commissione tecnica

¹ La Commissione tecnica verifica i moduli specifici e libera definitivamente i lavori con lo stato «Draft» dopo il controllo terminato con successo.

Art. 11 Composizione della Commissione tecnica

¹ Ogni sezione propone al Consiglio per approvazione due rappresentanti per la Commissione tecnica. I rappresentanti devono essere abilitati ad agire per il rispettivo membro dell'Associazione. Nella Commissione tecnica possono collaborare con voto consultivo anche membri dell'Organo consultivo.

E Servizio specializzato

Art. 12 Servizio specializzato

¹ Il servizio specializzato fornisce servizi in relazione alla consulenza per produttori di programmi salariali nonché alla certificazione di programmi salariali.

III Particolarità

Art. 13 Organigramma

¹ L'organigramma allegato costituisce parte integrante del regolamento sull'organizzazione.

Art. 14 Disposizioni finali

¹ Questo regolamento è stato emanato dal Consiglio il 29.08.2007 e modificato il 27.02.2008 e il 03.03.2009.

² Il Consiglio può modificare questo regolamento in ogni momento con decisione di due terzi dei membri presenti del Consiglio e aventi diritto di voto.

Lucerna, 03.03.2009

Dr. Ulrich Fricker
Presidente dell'Associazione swissdec

Bruno Knüsel
Vicepresidente dell'Associazione swissdec

Allegato:

- Organigramma